



comune di
PRATO

**Regolamento per
l'applicazione del canone
patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione
pubblicitaria e del canone
mercatale**

(Legge 160/2019-articolo 1, commi da 816 a 847)

Approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 17 del 25/03/2021

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

CAPO I – NORME GENERALI

Articolo 1 - Ambito e finalità del Regolamento

Articolo 2 - Presupposti del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Articolo 3 - Presupposto del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a marcati realizzati anche in strutture attrezzate

Articolo 4 - Entrata in vigore del Regolamento – Abrogazione atti precedenti

TITOLO II – REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CAPO I – CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - L - 160/2019 ARTICOLO 1 COMMI 816-819 LETT. A)

SEZIONE I: PRINCIPI GENERALI

Articolo 5 - Oggetto e finalità

Articolo 6 - Definizioni e classificazioni

Articolo 7 - Oggetto del canone

Articolo 8 - Soggetti obbligati al pagamento del canone

Articolo 9 - Esclusioni dal canone

SEZIONE II: PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI O NULLA OSTA

Articolo 10 - Procedimento per il rilascio della concessione, autorizzazione o nulla osta

Articolo 11 - Domanda di concessione, autorizzazione o nulla osta

Articolo 12 - Rilascio della concessione, autorizzazione o nulla osta

Articolo 13 - Contenuti della concessione, autorizzazione o nulla osta

Articolo 14 - Obblighi del titolare della concessione, autorizzazione o nulla osta

Articolo 15 - Rinuncia alla occupazione – Mancato ritiro del provvedimento

Articolo 16 - Nuova concessione o autorizzazione per subentro

Articolo 17 - Rinnovo o Proroga della concessione o autorizzazione

Articolo 18 - Occupazioni d'urgenza

SEZIONE III: DETERMINAZIONE DEL CANONE – TARIFFA - CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Articolo 19 - Misura delle occupazioni

Articolo 20 - Classificazione delle aree e della viabilità

Articolo 21 - Tariffe

Articolo 22 - Coefficienti

Articolo 23 - Determinazione del canone

Articolo 24 - Agevolazioni e Riduzioni

Articolo 25 - Procedure per l'applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni

SEZIONE IV: MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CANONE – RIMBORSI

Articolo 26 - Modalità e termini di pagamento

Articolo 27 - Rateizzazioni

Articolo 28 - Rimborsi

CAPO II - CANONE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - L. 160/2019 Articolo 1 commi 816 - 819 lett. b)

SEZIONE I: PRINCIPI GENERALI

Articolo 29 - Oggetto e finalità

Articolo 30 - Linee generali di coordinamento fra il Regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per lo svolgimento del servizio di pubbliche affissioni e il Piano Generale degli Impianti e dei mezzi Pubblicitari e degli Impianti per le Affissioni

Articolo 31 - Criteri generali per la realizzazione del Piano

Articolo 32 - Tipologia degli impianti e dei mezzi disciplinati dal Piano

Articolo 33 - Definizione degli impianti permanenti e temporanei

Articolo 34 - Gestione del canone e del servizio affissioni

SEZIONE II: PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI

Articolo 35 - Autorizzazioni e competenza per il rilascio

Articolo 36 - Forme di pubblicità escluse dall'autorizzazione e modalità per l'effettuazione

Articolo 37 - Impianti pubblicitari permanenti e temporanei: modalità per la richiesta di autorizzazione

Articolo 38 - Insegne di esercizio: modalità per la richiesta di autorizzazione

Articolo 39 - Termini amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni – Procedimento

Articolo 40 - Contenuto e condizioni del provvedimento

Articolo 41 - Durata degli atti autorizzativi

Articolo 42 - Rinnovo degli atti autorizzativi: modalità di presentazione della richiesta

Articolo 43 - Rinuncia – Scadenza – Effetti - Procedure di rimozione

Articolo 44 - Scadenza dell'autorizzazione – Effetti - Procedure di rimozione

SEZIONE III: DISCIPLINA PER L'EFFETTUAZIONE DI ALTRE FORME DI PUBBLICITÀ'

Articolo 45 - Pubblicità fonica

Articolo 46 - Propaganda elettorale - Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario

Articolo 47 - Mezzi pubblicitari gonfiabili – Aeromobili

Articolo 48 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

SEZIONE IV: TARIFFA – DETERMINAZIONE DEL CANONE – CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 49 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

Articolo 50 - Presupposti per l'applicazione del canone

Articolo 51 - Modalità di applicazione del canone

Articolo 52 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone

Articolo 53 - Riduzioni del canone

Articolo 54 - Esenzione dal canone

SEZIONE V: DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 55 - Servizio pubbliche affissioni

Articolo 56 - Criteri per la determinazione delle tariffe per le pubbliche affissioni

SEZIONE VI: MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO – RIMBORSI

Articolo 57 - Modalità e termini di versamento del canone

Articolo 58 - Scadenze per il pagamento del canone

Articolo 59 - Rimborsi

CAPO III - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI, APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (L - 160/2019 Articolo1 comma 837)

SEZIONE I: PRINCIPI GENERALI

Articolo 60 - Oggetto e finalità

Articolo 61 - Presupposto del canone

Articolo 62 - Soggetti obbligati al pagamento del canone

Articolo 63 - Disposizioni e rimandi

SEZIONE II: PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI

Articolo 64 - Commercio su aree pubbliche

Articolo 65 - Rilascio dell'autorizzazione

SEZIONE III: TARIFFA – DETERMINAZIONE DEL CANONE – CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 66 - Criteri per la determinazione della tariffa

Articolo 67 - Classificazione delle aree e della viabilità

Articolo 68 - Determinazione delle tariffe annuali

Articolo 69 - Determinazione delle tariffe giornaliere

Articolo 70 - Determinazione del canone

Articolo 71 - Occupazioni per commercio itinerante

SEZIONE IV: MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO – RIMBORSI

Articolo 72 - Modalità e termini di pagamento del canone - Rimborsi

TITOLO III - VICENDE ATIPICHE DEL PROCEDIMENTO - ABUSIVISMO – VIGILANZA - INDENNITÀ – SANZIONI – RISCOSSIONE

CAPO I - VICENDE ATIPICHE DEL PROCEDIMENTO

SEZIONE I: NORME GENERALI

Articolo 73 - Norma generale

Articolo 74 - Competenza sui provvedimenti

SEZIONE II: PROCEDIMENTI – PROCEDURE

Articolo 75 - Annullamento

Articolo 76 - Sospensiva

Articolo 77 - Decadenza

Articolo 78 - Revoca

CAPO II - ABUSIVISMO – VIGILANZA

Articolo 79 - Abusivismo

Articolo 80 - Vigilanza

CAPO III - INDENNITÀ' – SANZIONI

Articolo 81 - Indennità

Articolo 82 - Sanzioni

CAPO IV – RISCOSSIONE

Articolo 83 - Diffida

Articolo 84 - Riscossione

ALLEGATI

Allegato A: Categorie - Classificazione strade

Allegato B: Occupazioni Permanenti – S.R.B. _ Tariffe base _ Coefficienti

Allegato C: Occupazioni Temporanee – Aree Mercatali _ Tariffe base _ Coefficienti

Allegato D: Aree Categoria Speciale _ Elenchi viabilità

Allegato E: Mappe Aree Categoria Speciale

TITOLO I

DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

CAPO I: NORME GENERALI

Articolo 1

Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Prato dei seguenti canoni:
 1. il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato "canone" così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019
 2. il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in deroga al comma 816 dell'articolo 1 della legge 160/2019, così come disciplinato dai commi da 837 a 844 della stessa legge.
2. Ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della legge 160/2019 il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Ai sensi del comma 838 dell'articolo 1 della legge 160/2019 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. I canoni di cui al comma 1 sono comunque comprensivi di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
5. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2

Presupposti del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

1. Il canone è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il

canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione: i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

- 2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 3

Presupposto del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

- 1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
- 2. Il canone si applica altresì nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 4

Entrata in vigore del Regolamento – Abrogazione atti precedenti

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2021.
- 2. Sono abrogati specificatamente i seguenti atti:
 - a) Regolamento del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche approvato con D.C.C. 213 del 20.12.2007 e successive modifiche ed integrazioni
 - b) Regolamento comunale per la pubblicità e le affissioni approvato con D.C.C. n. 29 del 29/03/2018 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione del Piano degli impianti e dei mezzi pubblicitari e relativi allegati approvato con D.C.C. n. 1 del 13.01.2011 come modificato con D.C.C. n. 81 del 24.11.2011

TITOLO II
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CAPO I
CANONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
L. 160/2019 Articolo1 commi 816 - 819 lett. a)

SEZIONE I: PRINCIPI GENERALI

Articolo 5

Oggetto e finalità

1. Il presente Capo disciplina il canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche. In particolare sono previste:
 - a) le procedure per il rilascio e la gestione degli atti di concessione, autorizzazione o nulla osta;
 - b) la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
 - c) le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del canone;
 - d) le modalità ed i termini di pagamento del canone;
 - e) le agevolazioni, le esclusioni, le riduzioni applicabili;
 - f) la gestione dei rimborsi.

Articolo 6

Definizioni e classificazioni

1. Per "occupazione" si intende ogni fatto od atto che concretizza un uso particolare del bene concesso, con conseguente esclusione, anche parziale, dello stesso dall'uso della collettività, sia pure in modo potenziale o futuro, per effetto della concessione, autorizzazione o nulla osta accordata sulla parte superficiale e/o nello spazio sovrastante o sottostante il suolo.
2. Per "spazio pubblico" e "area pubblica" si intendono i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
3. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono classificate in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un intervento visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi durata pari o superiore a 365 giorni continuativi e, comunque, non superiore alla durata massima prevista dalla disciplina relativa alle singole tipologie di occupazione;
 - b) sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un intervento visibile, realizzate a seguito del rilascio di un

atto di concessione, autorizzazione o nulla osta, ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore a 365 giorni continuativi.

Articolo 7

Oggetto del canone

1. Il canone si applica alle seguenti tipologie di occupazioni sia permanenti che temporanee:
 - a) occupazioni, anche abusive, realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti il suolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente;
 - b) nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 8

Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione, autorizzazione o nulla osta ovvero, in mancanza di questo, dal soggetto che di fatto effettua l'occupazione in maniera abusiva.
2. Il termine occupante di fatto è riferito anche a chi mantiene una occupazione di suolo pubblico pur in presenza di un precedente atto concessorio o autorizzatorio intestato a terzi, fintantoché tale atto non è oggetto di provvedimento di decadenza.
3. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) il canone relativo ai posteggi istituiti in tutto il territorio comunale è dovuto in parti uguali dai titolari delle licenze o dalle cooperative alle quali gli stessi sono associati. In ogni modo il titolare del posteggio al 1° di Gennaio rimane, anche in caso di cessione della licenza o di subentro da parte di altro soggetto, nella titolarità del posteggio avvenuti nel corso dell'anno, obbligato principale per il canone di occupazione suolo pubblico per l'anno intero.

Articolo 9

Esclusioni dal canone

1. Il canone, ferma restando la concessione o il nulla osta previsti, non si applica alle seguenti occupazioni:
 - a) innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - b) segnaletica relativa alla circolazione stradale;
 - c) orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere;
 - d) tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto;
 - e) occupazioni di spazi con insegne ed impianti pubblicitari;
 - f) occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici;
 - g) occupazioni effettuate con griglie, cartelli, cannocchiali, pesapersone;

- h) occupazioni effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione a titolo gratuito al Comune al termine della concessione medesima;
- i) occupazioni di aree cimiteriali;
- j) occupazioni con cassette postali per servizio di pubblica utilità;
- k) occupazioni determinate dalla sosta, per il tempo necessario al carico e scarico, di veicoli o mezzi idonei a condizione che il fine dell'attività oggetto dell'occupazione sia riferibile alla compravendita di beni;
- l) occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale; occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce;
- m) occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione autorizzate per 1 solo giorno e di durata non superiore a 6 ore;
- n) occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose; l'esclusione presuppone che l'esposizione sia effettuata nel rispetto delle prescrizioni previste dai regolamenti comunali competenti;
- o) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività natalizie (dal 1° dicembre al 7 gennaio) e pasquali (8 giorni prima della Pasqua e 2 giorni successivi alla stessa) e delle seguenti festività civili o religiose: 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 6 e 8 Settembre, 1° novembre, con esclusione di situazioni che determinano di fatto l'ampliamento dell'area di vendita;
- p) occupazioni per manutenzione del verde privato autorizzate per un solo giorno e di durata non superiore alle 6 ore;
- q) occupazioni effettuate da autovetture adibite a trasporto pubblico di linea in concessione e da vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- r) occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune alla sosta dei bus turistici e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un corrispettivo;
- s) occupazioni di aree di sosta, non qualificabili come passi carrabili, destinati ed utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap;
- t) accessi e passi carrabili, rampe e simili destinati esclusivamente a persone portatori di handicap, per i quali sia stato rilasciato apposito contrassegno secondo la legislazione vigente, quando questi, ovvero il proprio nucleo familiare siano titolari della concessione o autorizzazione all'occupazione; nell'ipotesi di accessi e passi carrabili condominiali in cui abitano portatori di handicap, si ritiene esclusa la quota parte riconducibile al soggetto portatore di handicap calcolata in base ai millesimi, ovvero alla porzione di proprietà;
- u) passi carrabili affrancati ai sensi dell'art. 1, comma 824, della legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- v) occupazioni di suolo, sotto/soprassuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, salvo quanto disposto al successivo art. 19, commi 3, 4 e 5;

- w) occupazioni di soprassuolo realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- x) occupazioni relative ad opere pubbliche eseguite dai Servizi Comunali mediante appalto di impresa; occupazioni relative ad opere pubbliche realizzate da privati come oneri di urbanizzazione in attuazione di prescrizioni edilizie;
- y) occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum; tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorale alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni;
- z) le occupazioni effettuate direttamente dallo Stato, dalle regioni, dalle province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1 lett.c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- aa) occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola
- bb) manifestazioni o iniziative, regolarmente autorizzate dagli organi competenti, svolte dai soggetti sotto indicati purché l'area occupata con strutture non ecceda i 10 mq. e in assenza assoluta di attività economica:
 - Partiti, associazioni e movimenti politici anche spontanei
 - Organizzazioni sindacali
 - Associazioni culturali
 - ONLUS

SEZIONE II: PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI O NULLA OSTA

Articolo 10.

Procedimento per il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o nulla osta

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, anche se escluse dall'applicazione del canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o di autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del presente regolamento e le occupazioni di cui alla lettera bb) dell'art. 9 e le occupazioni temporanee di durata inferiore a sei ore per le quali si rilascia un nulla osta.
2. La concessione, autorizzazione o nulla osta all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale e non ne è consentita la cessione.
3. La concessione, autorizzazione o nulla osta, può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche, oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.
4. L'Amministrazione Comunale non autorizzerà la concessione di suolo pubblico per manifestazioni che risultano in violazione di leggi nazionali in vigore che vietano sia la ricostituzione del partito fascista che la propaganda di istigazione all'odio razziale. Tale principio deve essere esplicitato a livello di modulistica.

5. La concessione di natura temporanea, se ricorrente sulla stessa area e con le medesime caratteristiche, richiesta per lo svolgimento di iniziative a carattere economico può essere rilasciata per più annualità.
6. L'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, nomina in via permanente o di volta al momento del ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento dandone comunicazione ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, insieme all'avvio del procedimento salvo quanto disposto da leggi speciali.
7. L'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, ricevuta l'istanza, dà inizio alla istruttoria richiedendo agli altri uffici comunali competenti, se necessario, i pareri in materia di circolazione stradale, igiene, sicurezza pubblica, urbanistica, commercio, ambiente e quanto altro si ritenga necessario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Tali pareri dovranno essere evasi da parte degli uffici entro 10 giorni dalla richiesta.
8. In base ai risultati dell'istruttoria di cui ai punti precedenti, il responsabile del procedimento provvede al rilascio del provvedimento amministrativo nei termini previsti dal presente Capo.
9. Al procedimento di rilascio del provvedimento sono applicate tutte le norme previste dalla Legge 241/90 e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 11

Domanda di concessione, autorizzazione o nulla osta

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, deve farne apposita domanda all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni.
2. In caso di occupazioni permanenti di carattere stabile, le concessioni e le autorizzazioni possono essere rilasciate solo al proprietario della struttura con la quale si effettua l'occupazione. In questo caso il soggetto autorizzato può, contestualmente alla richiesta, indicare un altro soggetto occupante di fatto al quale riferire, quale coobbligato, il pagamento del canone.
3. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve tassativamente contenere i seguenti elementi:
 - a) generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
 - b) se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
 - c) indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
 - d) indirizzo di posta elettronica certificata (obbligatorio per le persone giuridiche) e indirizzo di posta elettronica;
 - e) individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
 - f) misura dell'occupazione;
 - g) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;

- h) dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento;
 - i) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dall'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni;
 - j) la domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica; comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
4. Ciascuna delle domande presentate non può contenere più di una richiesta di occupazione, fatta eccezione:
- i. per occupazioni inerenti alla stessa unità locale;
 - ii. per le iniziative aventi carattere economico, ricorrenti per almeno due annualità anche se insistenti su più aree di riferimento;
 - iii. per le domande presentate esclusivamente da movimenti riconosciuti, associazioni ONLUS, sportive, umanitarie, politiche che possono essere cumulative con il limite massimo di 4 occupazioni nello stesso mese, anche per localizzazioni differenti, e che non devono riferirsi ad occupazioni da effettuarsi oltre il mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa;
 - iv. per le concessioni di suolo pubblico temporanee dello spettacolo viaggiante per l'attività di parchi di divertimento, possono essere intestate a più soggetti in riferimento alla stessa area; detti soggetti beneficeranno comunque della modalità di misurazione delle occupazione stabilite dall'art. 19, comma 6 lettera "j".
5. In caso di subentro, il subentrante dovrà produrre domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge. Tale domanda deve tassativamente contenere gli elementi di cui al comma 3) lettere a), b), c), g), h). Allegata alla domanda il subentrante dovrà produrre "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/00 attestante che "la situazione non è mutata" rispetto alla:
- a) individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
 - b) misura dell'occupazione;
 - c) oggetto dell'occupazione, durata, motivi a fondamento della stessa ed opere eseguite in conformità alla autorizzazione originaria rilasciata.

Articolo 12

Rilascio della concessione, autorizzazione o nulla osta

1. Entro 90 giorni per le richieste di occupazione permanente ed entro 20 giorni per quelle di occupazione temporanea, dalla data di presentazione della domanda completa della documentazione allegata prevista, l'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni rilascia la relativa concessione, autorizzazione o nulla osta o comunica il motivato diniego.
2. Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero nel caso in cui l'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione entro 10 giorni dalla data di presentazione in caso di occupazione temporanea, entro i termini previsti dalla legge

per le occupazioni permanenti. I termini per la conclusione del procedimento restano sospesi fino a che la documentazione integrativa non pervenga all'Ufficio richiedente.

3. Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non sia prodotta dall'interessato entro trenta giorni dalla richiesta, la richiesta di concessione sarà archiviata.
4. L'atto di concessione, autorizzazione o nulla osta è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, previo pagamento da parte del richiedente degli oneri a titolo di rimborso spese, se previsto, a deposito di garanzia, diritti di istruttoria, altri oneri previsti dalla legge e del canone di occupazione se dovuto.
5. Ogni atto di concessione, autorizzazione o nulla osta si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale previste dal presente regolamento, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare, da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.
6. La concessione, autorizzazione o nulla osta è rilasciata sulla base delle seguenti condizioni:
 - a) a termine, per la durata massima prevista dalla disciplina relativa alle singole tipologie di occupazione;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - d) con facoltà da parte del concedente di imporre nuove condizioni.
7. Le concessioni, autorizzazioni o nulla osta sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Capo oltre a quanto previsto dai diversi regolamenti comunali competenti sulla materia.
8. Resta a carico del titolare del provvedimento di concessione, autorizzazione o nulla osta ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o nulla osta.
9. Al termine della concessione, autorizzazione o nulla osta, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini della scadenza del titolo.
10. Quando l'occupazione riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Codice della Strada è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche) e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
11. Per i passi carrabili unitamente al provvedimento autorizzatorio/concessorio dovrà essere consegnato al richiedente, previo pagamento, apposito cartello segnaletico contenente gli estremi del provvedimento medesimo.
12. Il cartello di cui al comma precedente dovrà essere esposto in maniera visibile, mentre il provvedimento autorizzatorio/concessorio, in caso di controllo, dovrà essere presentato dietro richiesta.

Articolo 13

Contenuti delle concessioni, autorizzazioni o nulla osta

1. provvedimento deve contenere:

- a) elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale; dovrà essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa; dovrà inoltre essere indicato l'eventuale coobbligato nel caso previsto al comma 2 dell'art. 11;
 - b) codice fiscale;
 - c) indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
 - d) tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa nell'entità prevista per la fattispecie considerata;
 - e) durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
 - f) prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione, in specie per l'impossibilità di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno di formale esplicita autorizzazione, prevedendo, in ogni modo, prestazione di apposita cauzione, da parte del concessionario, a garanzia di eventuali lavori di risistemazione o riadattamento del terreno;
 - g) espressa riserva che il soggetto incaricato al rilascio del provvedimento concessorio o autorizzatorio, non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
 - h) presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente Capo.
2. Al provvedimento concessorio o autorizzatorio, salvo che non si tratti di sostituzione prevista dalla legge di precedente concessione, è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del canone, con esplicitamente stabilite modalità e scadenze di pagamento, ovvero i termini entro i quali presentare il rinnovo.

Articolo 14

Obblighi del titolare della concessione, autorizzazione o nulla osta

1. Al titolare del provvedimento di concessione, autorizzazione o nulla osta è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste della vigente normativa, di:
- a) limitare l'occupazione allo spazio od aree concessionari o autorizzati;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo o proroga ottenuti tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 17 del presente Regolamento;
 - c) utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
 - d) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine della occupazione, lo spazio od aree occupate; per i passi carrabili detto obbligo si costituisce a prescindere da chi ha operato a suo tempo lo smusso o qualsiasi altra modifica del suolo pubblico;
 - e) in caso di autorizzazione/concessione rilasciata per i passi carrabili di esposizione in maniera visibile dell'apposito cartello segnaletico, previsto dal Codice della Strada contenente gli estremi del provvedimento medesimo;

- f) risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere, in caso di danni provocati dalle installazioni e/o dalla mancata rimozione a fine concessione;
 - g) provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente Regolamento;
 - h) osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, autorizzazione o nulla osta e nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando l'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
 - i) tenere l'originale del provvedimento concessorio o autorizzatorio a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
 - j) conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di almeno 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;
 - k) nel caso in cui non comporti modifiche del titolo concessorio o autorizzatorio, comunicare all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni:
 - i. la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale;
 - ii. la variazione del legale rappresentante;
 - iii. la nomina di nuovo amministratore condominiale;
 - iv. la modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
 - v. la modifica della denominazione dell'associazione e/ o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile;
2. Nel caso di convocazione scritta effettuata dall'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni rispondere nei termini indicati nelle convocazioni scritte o a questionari inviati relativamente alle occupazioni di suolo pubblico ed al relativo canone;

Articolo 15

Rinuncia all'occupazione - Mancato ritiro della concessione o nulla osta

1. Il titolare dell'atto di concessione, autorizzazione o nulla osta può rinunciare alla occupazione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o nulla osta.
2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione o nulla osta.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, autorizzatorio o nel nulla osta, il titolare del provvedimento restituirà l' eventuale cartello segnaletico di cui all'art. 12, ed avrà

diritto al rimborso del canone, senza interessi, e dell'eventuale deposito cauzionale già versato.

4. La concessione, autorizzazione o nulla osta non ritirata dal richiedente, senza comunicazione preventiva, nel caso di comprovata effettuazione dell'occupazione di suolo fa scaturire l'obbligo al versamento del canone; l'obbligazione sarà contestata con le modalità, indennità e sanzioni previste per l'abusivismo con notifica di ordinanza per immediata rimozione dell'occupazione stessa.

Articolo 16

Nuova concessione o autorizzazione per subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento della proprietà o della detenzione di un immobile o della titolarità di un'attività alle quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche, fatte salve le ipotesi delle attività di vendita su suolo pubblico che seguono lo specifico regolamento, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni con le stesse modalità di cui all'art. 11. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
2. Nel caso di trasferimento temporaneo della titolarità dell'azienda, il soggetto titolare della concessione o autorizzazione può indicare, mediante comunicazione scritta, come soggetto obbligato al pagamento il soggetto subentrante, rimanendo comunque obbligato in solido al pagamento del canone stesso.
3. La domanda di cui al comma 1 deve essere prodotta entro i termini prescritti dal vigente Capo.
4. Relativamente alle occupazioni permanenti:
 - a) nell'ipotesi di cui al comma 1, nel caso di trasferimento di proprietà, il cedente può ottenere la decadenza della propria concessione o autorizzazione previa presentazione della domanda di cessazione indicando i riferimenti anagrafici e fiscali del subentrante; in tal caso il canone non sarà più dovuto a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda suddetta.
 - b) nel caso di cessazione di cui alla lettera a., l'ufficio comunica al subentrante l'invito a presentarsi entro 30 giorni dalla notifica, anche a mezzo A. R., al fine di procedere alla richiesta di nuova concessione o autorizzazione con le modalità di cui all'art. 11; in tal caso il canone per l'anno di presentazione è dovuto a partire dal mese successivo a quello di presentazione della cessazione da parte del soggetto cedente; in caso di mancato adempimento il subentrante sarà considerato abusivo ai sensi e per gli effetti del presente Capo.
 - c) il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente.
5. Il pagamento del canone da parte di uno dei soggetti di cui al presente articolo non dà diritto al rimborso nei casi di cui al comma 4.

Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di subingresso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso. Il canone dovrà essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione o concessione per subingresso anche in caso di rateizzazione per l'atto originale.

Articolo 17

Rinnovo o Proroga delle concessioni o autorizzazioni

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni con le stesse modalità di cui all'art. 11 e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare e dovrà, per le occupazioni permanenti dichiarare di aver assolto agli oneri relativi all'occupazione di suolo pubblico per il triennio precedente e per quelle temporanee citare gli estremi del pagamento relativo al periodo precedente.
3. La domanda di cui al comma 2 dovrà essere prodotta almeno 60 giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea.
4. La concessione o autorizzazione verrà se del caso rinnovata previa nuova valutazione dei presupposti per l'approvazione e sempre e comunque previo rilascio di un nuovo provvedimento.
5. Il rinnovo accordato costituisce comunque un ulteriore autonomo atto di concessione o di autorizzazione soggetto al pagamento dei previsti diritti di istruttoria e determinando una conseguente e autonoma imposizione di canone.
6. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.
7. La proroga di una concessione o autorizzazione è prevista solo nel caso di occupazioni edili, con atto originario di durata non inferiore a 15 giorni continuativi, solo per una volta e per un massimo di 7 giorni.

Articolo 18

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori urgenti ed improrogabili al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni e specificatamente al Comando di Polizia Municipale.
2. In caso di valutazione negativa della procedura d'urgenza, sarà applicato il canone con la maggior tariffa prevista per le occupazioni temporanee generiche e relativi interessi legali con decorrenza dal giorno di inizio dell'occupazione e fino all'emissione dell'atto a sanatoria; i due periodi saranno soggetti ad autonome imposizioni al fine dei diritti di istruttoria e del canone.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto dispone al riguardo il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

SEZIONE III: DETERMINAZIONE DEL CANONE – TARIFFA - CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Articolo 19

Misura delle occupazioni

1. Al fine della determinazione del canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata al mq. mentre l'entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata mq. o metri lineari.
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Sono escluse dall'applicazione del canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro. Per area di riferimento si intende il tratto di strada, o la porzione di area pubblica, sulle quali insistono una o più occupazioni oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.
4. Al fine del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
5. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 22 ed il totale è arrotondato al metro superiore. Da tale cumulo rimangono escluse le occupazioni effettuate in occasione di traslochi aventi e seguenti caratteristiche:
 - a) che interessino due diverse aree di riferimento
 - b) che ognuna delle due occupazioni non sia superiore a 6 ore
 - c) che le due occupazioni avvengano nello stesso giorno.
6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:
 - a) alterazioni strada: per le occupazioni per alterazioni stradali la misura dell'occupazione è determinata nella concessione o autorizzazione in base alla seguente formula:

lunghezza dello scavo x larghezza dello scavo
 - b) Passo carrabile: si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Al fine dell'applicazione del canone la misura del passo carrabile è espressa in metri quadrati ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e sue modifiche ed integrazioni.
 - c) Accesso a raso: si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta

alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L' utilizzazione di tale accesso a raso è consentita. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione/autorizzazione che istituisca divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e sue modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta. In tale ipotesi, al fine dell'applicazione del canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera.

- d) Per le occupazioni di suolo pubblico mediante aree di divieto di sosta ripetute sul lato opposto della viabilità rispetto a quello sul quale si apre un passo carrabile, asservite esclusivamente alle operazioni di manovra del titolare del passo carrabile, la superficie è espressa in metri quadrati considerando una profondità convenzionale di m. 1,00.
- e) Per le occupazioni di suolo pubblico mediante aree accessorie o strumentali all'utilizzo di un passo carrabile la superficie è espressa in metri quadrati considerando l'effettiva superficie concessa o occupata.
- f) Occupazione di soprassuolo o di sottosuolo: per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
- g) Aree attrezzate con tavoli, sedie o simili: per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.
- h) Autovetture per trasporto pubblico: per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) di aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione del canone la misura è costituita dalla somma delle superfici delle singole aree di sosta autorizzate.
- i) Distributori di carburanti: per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del canone è prevista con le seguenti modalità:
 - per la parte superficiale è applicata la tariffa per la specifica attività prevista nell'allegato B) al presente Capo, relativa alla categoria di appartenenza del sito, ed il canone è calcolato in relazione all'area oggetto della concessione;
 - per il sottosuolo occupato con serbatoi è applicata la tariffa per la specifica attività prevista nell'allegato B) al presente capo, relativa alla categoria di appartenenza del sito, ridotta di un quarto ed il canone è calcolato considerando la capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità il canone è determinato aumentando la tariffa di cui al periodo precedente di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri; è ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità .
- j) Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 3 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. , del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
- k) Per le occupazioni realizzate da
 - a) Partiti, associazioni e movimenti politici anche spontanei

- b) Organizzazioni sindacali
- c) Associazioni culturali
- d) ONLUS

con superfici superiori a mq 2500 (DUEMILACINQUECENTO=) e che insistono sulla medesima area di riferimento, così come definita al comma 3 del presente articolo: la superficie è calcolata convenzionalmente in mq. 2.500 ed è applicata la tariffa generica agevolata come previsto all'art. 25 comma 6.

- b) Occupazioni eccedenti 1000 (MILLE=) mq.: le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dal comma 3 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Articolo 20

Classificazione delle strade e zone

1. Al fine dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree, in n. 3 categorie di cui all'allegato "A".

Articolo 21

Tariffe

1. In relazione alla classificazione di cui all'art. 20, sono applicate le tariffe, ai sensi dell'art. 1, commi 826 e 827, della L. 27.12.2019 n. 160.
2. Le tariffe per ogni tipologia di occupazione sono stabilite in relazione al valore economico dell'area occupata.
3. Il valore economico dell'area occupata deriva dalla suddivisione per importanza, in tre categorie, del territorio comunale operata ai sensi dell'art. 20.
4. Le tariffe per ogni tipologia di occupazione sono ordinate in modo decrescente, dalla prima alla terza categoria, nel rispetto della classificazione di cui all'art. 20.

Articolo 22

Coefficienti

1. Alle tariffe stabilite in relazione al valore economico delle aree sono applicati i seguenti coefficienti moltiplicatori che determinano il calcolo della tariffa finale:
 - coefficiente di rapporto fra valore economico ritraibile dalla disponibilità dell'area occupata ed interesse della collettività
 - coefficiente relativo alla specifica attività svolta dal soggetto che occupa
2. I coefficienti sono indicati negli allegati "B", per le occupazioni permanenti, e "C", per le occupazioni temporanee, allegati al presente Regolamento.

Articolo 23

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche il canone è determinato in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati o lineari ad eccezione della

fattispecie prevista all'art. 831 della L. 27.12.2019 n. 160, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale.

2. Si regolano di seguito alcune ipotesi particolari di determinazione del canone:

- 2.1. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canone è dovuto per l'intero anno solare nel caso in cui l'inizio dell'occupazione avvenga prima del 1° ottobre. In caso di rinnovo di concessione per occupazione permanente non si procede all'applicazione del canone per l'annualità già corrisposta.
- 2.2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canone dovuto relativamente alla prima annualità, nel caso in cui l'inizio dell'occupazione avvenga dopo il 1° ottobre, è determinato in proporzione ai mesi interessati calcolati per intero. Per gli anni successivi si applica il punto 2.1.
- 2.3. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa giornaliera (art. 21) per il coefficiente moltiplicatore (art. 22), per la misura dell'occupazione (art. 19), per il numero dei giorni di occupazione.
- 2.4. Il canone per le occupazioni temporanee relative ad operazioni di trasloco come previste all'art. 19 comma 5, sarà commisurato ad una sola occupazione con applicazione della tariffa più elevata nel caso in cui le due occupazioni avvengano su aree ricomprese in categorie diverse.
- 2.5. Il canone per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) è determinato dalla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la tariffa (art. 21) per il coefficiente moltiplicatore (art. 22), per la misura di ciascuna piazzola. Il canone così ottenuto sarà ripartito in parti uguali fra i titolari delle licenze a cui sono riservati i posteggi.
- 2.6. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed il canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.
- 2.7. Le frazioni di anno, al fine della determinazione del canone, sono computate per intero salvo quanto previsto all'art. 16 comma 4.
- 2.8. Il canone come determinato, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L' eventuale maggiorazione da applicare al canone dovuto, è determinata con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
- 2.9. Il canone come determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, è comunque comprensivo di qualunque altro canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge o dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- 2.10. Nel caso di stesura del prospetto del canone di cui all'art. 13 comma 2 con importo non corretto, causa errore materiale di calcolo, l'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni effettuerà la richiesta a congruaggio al concessionario senza pretendere alcuna penalità ed interessi.
- 2.11. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie o diverse tipologie di strade, come previsto

all'art. 20, e non sia rilevabile dall'atto autorizzatorio la consistenza attribuibile a ciascuna categoria o diversa tipologia di strada, al fine della determinazione del canone si fa riferimento alla tariffa di base corrispondente alla categoria più elevata.

2.12. In deroga a quanto previsto dal Regolamento delle Entrate, per ragioni di economia non si procede a richiedere il canone per importi pari o inferiori a € 5,00 (CINQUE=).

2.13. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dal soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa come prevista dal comma 831 dell'art. 1 della L. 27.12.2019 n. 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a € 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuate dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.

Articolo 24

Agevolazioni e Riduzioni

1. I titolari di esercizi commerciali e artigianali ubicati in piazze e strade che insistono su suolo pubblico, precluse al traffico veicolare o pedonale per lavori pubblici di durata superiore a 30 giorni beneficiano di una riduzione del canone calcolata secondo le seguenti modalità:

- a) in caso di concessione permanente in misura proporzionale ai mesi di occupazione derivante dall'effettuazione dei lavori pubblici;
- b) in caso di occupazione temporanea in misura proporzionale ai giorni di occupazione derivante dall'effettuazione dei lavori pubblici.

I concessionari interessati potranno avvalersi della presente riduzione secondo le modalità indicate all'art. 25 comma 1.

2. Nel caso le occupazioni di suolo pubblico siano concesse a soggetti che operano in regime di appalto in cui il committente sia lo Stato, le Regioni, le Province, altri Comuni, nonché gli enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1 lett.c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, tali soggetti potranno beneficiare di una riduzione pari al 50% del canone dovuto. Le imprese interessate potranno usufruire della presente riduzione secondo le modalità indicate all'art. 25.

3. Le occupazioni del suolo pubblico per la realizzazione degli interventi di coibentazione degli edifici posti a confine con il suolo comunale, finalizzati all'efficientamento

energetico potranno beneficiare di una riduzione pari al 50% del canone dovuto. La riduzione sarà applicata in sede di liquidazione del canone da parte del soggetto gestore del canone.

4. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali, filantropiche, sportive possono beneficiare di una riduzione dell'80% del canone dovuto. Gli interessati potranno usufruire della presente riduzione secondo le modalità indicate all'art. 25 comma 3. La manifestazione non deve avere comunque fini di lucro, essere aperta al pubblico e l'accesso alla stessa deve essere del tutto gratuito. Tale beneficio non è comunque concedibile per le porzioni di superficie adibite esclusivamente ad attività di natura economico commerciale.
5. Alle occupazioni effettuate da ONLUS esclusivamente nel perseguimento di finalità di solidarietà, si estendono le agevolazioni di cui al precedente comma 4. I soggetti interessati potranno usufruire della presente riduzione secondo le modalità indicate all'art. 25 comma 4.
6. Alle occupazioni effettuate secondo quanto previsto all'art. 19 comma k si applica una riduzione del 93% del canone.
7. Alle occupazioni effettuate da parte di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande mediante l'allestimento di strutture esterne, si applicano le riduzioni sulle tariffe in ordine alle fattispecie di seguito indicate:
 - a) Occupazioni per almeno due semestri interi consecutivi individuati convenzionalmente dall'art. 2, punto 6, del Regolamento DCC n. 80/2009 e successiva modificazione ed integrazione:
 - i) Zona A. P. U. 89%
 - ii) Zona T. L. 78%
 - iii) Restante zona 1° Categoria 78%
 - iv) 2° Categoria 70%
 - v) 3° Categoria 50%
 - b. Occupazioni per un periodo compreso all'interno di uno dei due semestri, individuati convenzionalmente dall'art. 2, punto 6, del Regolamento DCC n. 80/ 2009 e successiva modificazione ed integrazione, di durata superiore a 120 giorni:
 - i) Zona A. P. U. 85%
 - ii) Zona T. L. 77%
 - iii) Restante zona 1° Categoria 75%
 - iv) 2° Categoria 50%
 - v) 3° Categoria 35%
 - c. Occupazioni per un periodo compreso all'interno di uno dei due semestri, individuati convenzionalmente dall'art. 2, punto 6, del regolamento DCC n.80/ 2009 e successive modificazioni ed integrazioni di durata inferiore o uguale a 120 giorni:
 - i) Zona A. P. U. 80%
 - ii) Zona T. L. 75% il restante zona 1° Categoria 72%
 - iii) 2° Categoria 40%
 - iv) 3° Categoria 30%

8. Le occupazioni di suolo pubblico temporanee effettuate nelle aree o spazi anche verdi e finalizzate alla promozione del territorio e delle attività connesse, oltre che alle attività culturali, sportive e sociali o al recupero del degrado urbano, promosse dai diversi Settori Comunali ma con effettiva occupazione da parte di soggetti privati, possono beneficiare di una riduzione dell'80% del canone dovuto relativamente all'intera area oggetto di concessione anche se sulla medesima viene svolta attività di natura economico - commerciale di qualsiasi genere. Per usufruire della presente riduzione i soggetti interessati dovranno seguire quanto previsto dall'art. 25 comma 5.
9. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili.

Articolo 25

Procedure per l'applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni

1. I concessionari interessati potranno avvalersi della riduzione di cui all'art. 24 comma 1 previa presentazione di apposita istanza all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, volta ad ottenere la riduzione del canone dovuto e non ancora versato oppure il rimborso, senza interessi, del canone già interamente corrisposto. L'istanza deve contenere:
 - a) indicazione delle strade o aree in cui i lavori sono effettuati
 - b) natura pubblica degli stessi
 - c) durata effettiva dei lavori.
2. Le ditte interessate potranno avvalersi dell'agevolazione di cui all'art. 24 comma 3. previa comunicazione da presentare da parte dell'Ente committente direttamente all'Amministrazione Comunale o al soggetto affidatario delle relative funzioni. La comunicazione dovrà indicare:
 - a) ubicazione, consistenza e durata dei lavori
 - b) dati identificativi dell'occupante.Tale comunicazione deve essere allegata alla richiesta di occupazione di suolo pubblico.
3. I soggetti interessati potranno avvalersi dell'agevolazione di cui all'art. 24 comma 4, previa presentazione di apposita istanza all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni da produrre contestualmente alla richiesta di occupazione suolo. La richiesta deve contenere:
 - a) dati identificativi del richiedente
 - b) distinzione analitica delle tipologie e superfici delle occupazioni previste sull'area richiesta
4. I soggetti interessati potranno avvalersi dell'agevolazione di cui all'art. 24 comma 5. previa presentazione di apposita istanza direttamente all'Amministrazione Comunale, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, dalla quale si evinca il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi. La richiesta dovrà pervenire contestualmente a quella di occupazione.
5. I soggetti interessati potranno avvalersi della agevolazione prevista all'art. 24 comma 8 presentando, contestualmente alla richiesta di occupazione suolo all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, richiesta di riduzione corredata di apposita dichiarazione del settore competente che certifica i requisiti stabiliti.

SEZIONE IV: MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO - RIMBORSI

Articolo 26

Modalità e termini di pagamento del canone

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.
2. È ammesso il cumulo di versamenti relativi a più concessioni a condizione che per ciascun versamento siano indicati i dati identificativi di ogni concessione.
3. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento per difetto o per eccesso a cinquanta centesimi o all'unità di Euro più vicina.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone dovuto per l'intero anno solare o per le frazioni previste all'art. 23 comma 2, deve essere effettuato all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione. Per le annualità successive a quella di inizio e fino alla fine della concessione il versamento del canone dovrà avvenire, di norma e fatte salve eventuali diverse decisioni dell'Amministrazione Comunale, entro il 30 Aprile e, comunque, entro e non oltre il mese successivo a quello di approvazione del bilancio preventivo del Comune.
5. Per il solo anno 2021 il termine è fissato al 31 maggio salva l'applicazione del comma precedente.
6. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione. Per le occupazioni effettuate a mezzo di c.d. segnaletica a pericolo il canone viene richiesto agli interessati a mezzo di formale invito bonario al versamento da effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta del canone medesimo effettuata anche a mezzo di raccomandata. Nell'eventualità che l'interessato ometta o ritardi il versamento scatterà l'applicazione della procedura sanzionatoria prevista per la fattispecie di violazione.

Articolo 27

Rateizzazioni

1. Il canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a Euro 1.500,00 (MILLECINQUECENTO=), su richiesta del soggetto obbligato, può essere corrisposto in un massimo di tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze rimanenti utili del 30 aprile, o comunque non successiva a quella di rilascio del provvedimento nel primo anno di esposizione, del 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento. Non sono ammesse rateizzazioni, relativamente all'anno di rilascio del provvedimento, per i canoni dovuti per le concessioni rilasciate in data successiva al 31 ottobre.

Articolo 28

Rimborsi

1. L'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni provvederà ai rimborsi entro il termine e con le modalità previste dalla normativa vigente e dal Regolamento Generale delle Entrate.

2. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
3. L'istanza di cui al comma 2 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
4. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.
5. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni a seguito di violazioni previste dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
6. Qualora l'ente vanti per il presente canone un credito nei confronti del richiedente il rimborso, anche se lo stesso figura in qualità di obbligato in solido, si provvederà al rimborso tramite la formula della compensazione con il canone dovuto. Il versamento indebito sarà d'ufficio posto a copertura del debito e dell'eventuale penalità ed interessi, si procederà, quindi, al rimborso della sola parte eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato o coobbligati in solido.

CAPO II

CANONE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

L. 160/2019 Articolo1 commi 816 - 819 lett. b)

SEZIONE I: PRINCIPI GENERALI

Articolo 29

Oggetto e finalità

1. Il presente Capo, in conformità a quanto disposto dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dall' art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 disciplina:
 - a) l'istituzione ed i criteri di applicazione del canone alle iniziative pubblicitarie
 - b) l'individuazione delle tipologie dei mezzi e delle forme di pubblicità esterna
 - c) le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni per l'effettuazione della pubblicità
 - d) le tariffe del canone
 - e) le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione, anche coattiva, del canone, e i rimborsi
 - f) le modalità di esecuzione del servizio delle pubbliche affissioni
 - g) le agevolazioni e le esenzioni
 - h) individuazione e determinazione della pubblicità abusiva
 - i) il regime sanzionatorio per la pubblicità abusiva
2. Agli effetti del presente Capo si definiscono:

- a) "autorizzazione" il provvedimento che consente l'effettuazione della pubblicità mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune , su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale , ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato
- b) "dichiarazione" la modalità con cui si porta regolarizza una attività pubblicitaria esclusa dall'obbligo della autorizzazione
- c) "canone" la somma dovuta per l'esposizione della pubblicità e delle affissioni
- d) "indennità" l'indennizzo previsto per la pubblicità abusiva

Art. 30

Linee generali di coordinamento fra il Regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per lo svolgimento del servizio di pubbliche affissioni e Piano Generale degli Impianti e dei mezzi Pubblicitari e degli Impianti per le Affissioni

1. L'intero comparto della pubblicità nell'ambito del Comune di Prato (installazione di impianti con connessi adempimenti sia amministrativi che relativi all'applicazione del canone) trova disciplina nel presente Capo per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per lo svolgimento del servizio di pubbliche affissioni (d'ora in poi denominato Capo).
2. Mentre il presente Capo affronta gli adempimenti e gli obblighi che derivano dall'esercizio dell'attività pubblicitaria, il vigente Piano Generale degli Impianti e dei mezzi Pubblicitari e degli Impianti per le Affissioni (di seguito definito Piano) riassume qualità e quantità degli impianti individuando per ogni fattispecie i criteri per la collocazione sul territorio, sia su suolo pubblico che privato, nel rispetto dei limiti e dei vincoli imposti dalla legge e dai dispositivi collaterali, ma anche mediante l'uso consapevole delle deroghe concesse ai Comuni.
3. A corredo del Piano sono state predisposte cartografie con la suddivisione del territorio e con l'evidenziazione delle aree soggette a vincoli o destinazioni d'uso specifici.

Articolo 31

Criteri generali per la realizzazione del Piano

1. I criteri principali seguiti per la realizzazione del Piano sono stati di tipo territoriale e qualitativo:
 - a) zonizzazione del territorio in relazione alle caratteristiche urbane e ai vincoli presenti
 - b) individuazione delle aree su cui ammettere, limitare o escludere la collocazione della pubblicità
2. Successivamente, per ognuna delle aree considerate, è stata effettuata un'analisi delle realtà sociali ed economiche ed in conseguenza delle risultanze dei due studi si sono pianificati tipologie e quantità degli impianti e dei mezzi pubblicitari.
3. Particolare attenzione è stata e sarà posta all'analisi degli impianti nei vari contesti territoriali e alle caratteristiche / tipologie dell'impianto stesso:

- a) impianti anche analoghi possono essere soggetti a limiti o deroghe in base all'ipotesi dell'ubicazione
 - b) ogni zona idonea può recare percorsi differenziati, per esempio, per impianti destinati a pubblicità permanente oppure temporanea
4. La zonizzazione del territorio comunale al fini dell'attività pubblicitaria trova specifica identificazione nell'apposita cartografia che è allegata al Piano stesso.

Articolo 32

Tipologia degli impianti e dei mezzi disciplinati dal Piano

1. Il Piano ammette e disciplina le seguenti tipologie di impianti:
- a) Insegne di esercizio
 - b) Cartelli
 - c) Impianti per segnaletica direzionale
 - d) Striscioni, locandine e standardi
 - e) Segni orizzontali reclamistici
 - f) Impianti pubblicitari di servizio
 - g) Impianti di pubblicità o propaganda fra i quali devono ricomprendersi quelli di nuova generazione
 - h) Impianti per le affissioni
2. Ognuna delle macro-categorie prevede una suddivisione analitica, definita in un'apposita scheda contenete le caratteristiche tecniche, quelle prestazionali, quelle per la sicurezza oltre alle indicazioni, prescrizioni e vincoli per il collocamento.

Articolo 33

Definizione degli impianti permanenti e temporanei

1. Secondo la durata dell'autorizzazione gli impianti si distinguono in:
- a) Permanenti con durata superiore a 90 giorni consecutivi
 - b) Temporanei con durata inferiore o uguale a 90 giorni consecutivi

Articolo 34

Gestione del canone e del servizio affissioni

1. Il servizio di accertamento e riscossione del canone è di esclusiva competenza del Comune di Prato ed è gestito in base a quanto stabilito dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

SEZIONE II: PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI - DICHIARAZIONI

Articolo 35

Autorizzazioni e competenza per il rilascio

1. La collocazione di tutti gli impianti pubblicitari, sia su suolo pubblico che privato, e l'esecuzione della pubblicità sono soggetti al rilascio di preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni nel rispetto delle regole previste per la competenza dalla normativa in materia, ad eccezione delle forme previste al successivo art. 36.

Articolo 36

Forme di pubblicità escluse dall'autorizzazione e modalità per l'effettuazione

1. Sono escluse dal rilascio dell'autorizzazione:
 - a) La pubblicità effettuata nei modi previsti dall'art. 57 del D.P.R. 495/92 su veicoli pubblici e privati
 - b) Le insegne esposte all'interno delle relative sedi di esercizio di attività, quando non siano visibili dalla pubblica via, oppure, se esposte all'interno di sedi di attività poste nei centri commerciali
 - c) I mezzi pubblicitari realizzati all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferiscano all'attività negli stessi esercitata e siano arretrati di almeno un metro rispetto all'ingresso
 - d) Gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili, esposti sugli stessi immobili, purché siano di una superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato
 - e) La pubblicità esposta all'interno di luoghi aperti al pubblico (stadi, impianti sportivi, cinema, centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via
 - f) Le locandine prive di rigidità esposte all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico
 - g) Gli impianti pubblicitari, esposti presso cantieri edili, con esclusione della Zona "Centro Storico", reclamizzanti aziende operative sull'area di lavoro, esposti parallelamente al senso di marcia e collocati sia all'interno dell'asse di recinzione sia ancorati alle strutture di ponteggio, di superficie singola fino a mq. 2,00
2. Per le forme pubblicitarie comprese nel presente articolo è, comunque, obbligatoria la preventiva presentazione di un'apposita dichiarazione, ai fini dell'applicazione del canone.
3. La dichiarazione sarà valida solo se corredata di:
 - a) Ricevuta di versamento del canone (se dovuta)
 - b) Firma, per accettazione, di tutte le prescrizioni previste per l'esecuzione della pubblicità oggetto della dichiarazione.

Articolo 37

Impianti pubblicitari permanenti e temporanei: modalità per la richiesta di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica che può essere scaricata dal sito di Società Risorse S.p.A. www.so-ri.it

2. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata da:
 - a) Legale rappresentante del soggetto giuridico interessato o persona delegata
 - b) Operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.
3. La richiesta deve contenere la domanda d'installazione per un solo impianto o mezzo pubblicitario ad eccezione di:
 - a) Impianti per affissione diretta di privati presso un unico cantiere edile; la richiesta deve, comunque, riferirsi ad impianti ipotizzati su di una sola strada con esposizione parallela al senso di marcia
 - b) Impianti pubblicitari, esposti presso un unico cantiere edile, reclamizzanti aziende operative sull'area di lavoro o con interessi accessori; la richiesta deve riferirsi a impianti per i quali si ipotizza l'esposizione direttamente sull'immobile oggetto dell'intervento ovvero all'interno dell'asse di recinzione con esposizione parallela al senso di marcia
 - c) Mezzi pubblicitari esposti su teli collocati a protezione di cantieri edili, presso un unico cantiere
 - d) Mezzi pubblicitari collocati all'interno degli impianti sportivi
 - e) Mezzi pubblicitari esposti su impianti direzionali di terzo livello fino al totale massimo previsto dal Piano per ogni singolo impianto
 - f) Mezzi pubblicitari direzionali esposti su unico impianto di secondo livello
 - g) Mezzi pubblicitari esposti su impianti pubblicitari di servizio, previsti nell'ambito di piani di arredo urbano e stradale, collocati sulla stessa area di riferimento, intesa come tratto di viabilità, in sequenza collegata fra di essi
 - h) Stendardi esposti sui pali della pubblica illuminazione compresi all'interno di una stessa campagna pubblicitaria
 - i) Mezzi temporanei per la cui esposizione si fa riferimento, all'interno della richiesta, ad un circuito come individuato dal Piano
4. La richiesta, da presentare con marca da bollo, deve essere corredata di tutta la documentazione e le certificazioni previste.
5. La documentazione e le certificazioni possono essere allegate anche su supporto informatico.
6. Per gli impianti pubblicitari collocati in corrispondenza della viabilità dovrà essere presentata idonea garanzia, da ciascun operatore autorizzato, a copertura della corretta collocazione e del corretto stato manutentivo e di pulizia dell'impianto, nonché dei costi per la rimozione e la custodia, in caso di inadempienza alla rimozione nei tempi prestabiliti. Tale garanzia cumulativa potrà essere prodotta tramite polizza fidejussoria o assicurativa per un ammontare forfettario di € 10.000 (diecimila).

Articolo 38

Insegne di esercizio: modalità per la richiesta di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica che può essere scaricata dal sito di Società Risorse S.p.A. www.so-ri.it
2. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata da:

- a) Legale rappresentante del soggetto giuridico interessato o persona delegata
 - b) Operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.
3. La richiesta deve contenere la domanda d'installazione per una sola insegna, ad eccezione del caso in cui si richiede autorizzazione per più insegne da esporre su un'unica sede di attività.
 4. La richiesta, da presentare con marca da bollo, deve essere corredata di tutta la documentazione e le certificazioni previste.
 5. La documentazione e le certificazioni possono essere allegate anche su supporto informatico.

Articolo 39

Termini amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni. Procedimento

1. I termini per la conclusione del procedimento oggetto del presente Regolamento sono i seguenti:
 - a) 60 giorni per gli impianti pubblicitari permanenti
 - b) 15 giorni per i mezzi pubblicitari permanenti e temporanei richiesti su impianti di proprietà comunale
 - c) 15 giorni per impianti pubblicitari temporanei facenti parte di circuiti o posizioni già determinati dal Piano
 - d) 40 giorni per le insegne di esercizio
2. I termini di cui al punto 1 decorrono dal giorno di presentazione della richiesta definitiva e completa.
3. L'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, nomina in via permanente o di volta al momento del ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento dandone comunicazione ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, insieme all'avvio del procedimento salvo quanto disposto da leggi speciali.
4. Il Responsabile del procedimento richiede i pareri obbligatori e vincolanti da parte dei Servizi competenti, entro 5 giorni dalla presentazione della richiesta definitiva e completa nei seguenti casi:
 - a) Installazioni situate nell'area Centro Storico
 - b) Installazioni situate in area a verde pubblico attrezzate, parchi e giardini
 - c) Installazioni in deroga alle regole previste dal Piano per motivi di pubblica utilità
5. I Servizi competenti provvedono ad emettere i pareri richiesti entro 10 giorni dal ricevimento delle stesse.
6. Se la richiesta è relativa a impianti o insegne pubblicitarie di dimensione superiore a 30 mq. (trenta) oppure, anche se inferiori a tale superficie, recanti un'altezza misurata dal suolo fino al limite massimo, superiore a ml. 7,00 (sette) è obbligatorio ottenere, presso il competente servizio comunale, l'idoneo titolo abilitativo edilizio previsto dalla vigente normativa in materia. La richiesta del titolo abilitativo deve essere corredata da nota di assenso, in ordine alla possibilità di operare l'intervento ai sensi delle regole disposte dal presente Capo e dal Piano Generale degli Impianti e dei mezzi Pubblicitari, preventivamente rilasciata dall'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni.

7. In caso di impianti o insegne da esporsi in aree e/o su edifici soggetti a vincolo paesaggistico e/o vincolo monumentale e, comunque, sottoposti ad altri specifici vincoli è obbligatorio allegare alla richiesta copia dell'ottenuta autorizzazione da parte dell'autorità competente in materia di vincolo. La procedura deve essere equiparata a quella prevista nel comma precedente.

Articolo 40

Contenuto e condizioni dell'autorizzazione

1. L'installazione degli impianti pubblicitari permanenti deve avvenire, salvo giustificato motivo e a pena di decadenza, entro e non oltre un mese dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
2. Entro e non oltre 10 giorni dalla data dell'avvenuta installazione è obbligatoria la presentazione, a firma del titolare dell'autorizzazione, della seguente documentazione:
 - a) dichiarazione che attesti la conformità dell'installazione alle condizioni previste nell'atto autorizzatorio
 - b) attestazione dell'avvenuto versamento del canone
 - c) documentazione fotografica in formato digitale per l'inserimento nel registro informatizzato
 - d) la mancata presentazione della suddetta documentazione comporta la decadenza dell'autorizzazione
3. Per l'oggetto del presente Capo e del Piano degli impianti pubblicitari non trovano applicazione l'istituto del silenzio-assenso (con esclusione per la procedura di variazione bozzetto), né le altre procedure di segnalazione di inizio attività ai sensi della vigente normativa. Pertanto, il rilascio dell'autorizzazione è obbligatorio e indispensabile alla posa in opera dell'impianto, del mezzo, del messaggio e di ogni altra forma o strumento pubblicitario.
4. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) Effettuare la dovuta manutenzione, verificando e assicurandosi periodicamente del buono stato dell'impianto pubblicitario
 - b) Effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza e di decoro dell'impianto
 - c) Adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze
 - d) Provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione a seguito di motivata richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni
 - e) Provvedere agli adempimenti derivanti dalla disciplina per l'applicazione del canone di prevista dal presente Capo.
5. Su ogni impianto, cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata e mantenuta efficace, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta visibile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- a) Ente territoriale competente che ha rilasciato l'autorizzazione
 - b) Soggetto titolare dell'autorizzazione
 - c) Numero dell'autorizzazione con la data di rilascio e di scadenza della stessa
6. La targhetta, di cui al comma precedente, deve essere curata e sostituita dall'interessato ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
7. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile; per le insegne di esercizio non corre l'obbligo dell'esposizione della targhetta, ma si dispone che copia dell'autorizzazione sia conservata nella sede di attività presso la quale sono installati i mezzi, e che sia consultabile ad ogni controllo da parte dei competenti uffici.
8. Dell'autorizzazione è titolare esclusivo il soggetto richiedente e la stessa non può essere ceduta tramite accordi privati che, se realizzati, comportano l'emissione di un provvedimento di decadenza.
9. L'autorizzazione per installare e/o modificare impianti pubblicitari è sempre rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, pertanto, l'Amministrazione Comunale o il soggetto affidatario delle relative funzioni che opera il rilascio della stessa sono liberi da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'eventuale compromissione di tali diritti, responsabilità che è e resta sempre a carico del titolare dell'autorizzazione.

Articolo 41

Durata degli atti autorizzativi

1. La durata massima delle autorizzazioni è la seguente:
- a) 3 anni per gli impianti pubblicitari permanenti
 - b) non oltre 3 anni per impianti pubblicitari esposti su aree adibite a cantiere o sulle pertinenze di delimitazione o copertura
 - c) non oltre 90 giorni consecutivi per gli impianti pubblicitari temporanei
 - d) alla data di cessazione dell'attività da parte del soggetto titolare dell'autorizzazione, in relazione alla sede individuata sull'atto stesso, per le insegne di esercizio
2. La durata di autorizzazione degli impianti pubblicitari ubicati in aree o strutture di proprietà comunale oggetto di convenzioni o concessioni con soggetti terzi sarà analoga o superiore rispetto a quella prevista al punto 1/a del presente articolo e, quindi, in sintonia con la durata e la scadenza della convenzione o concessione stessa.

Articolo 42

Rinnovo degli atti autorizzativi: modalità di presentazione della richiesta

1. Le autorizzazioni per impianti e mezzi pubblicitari permanenti possono essere rinnovate ad eccezione di quelle oggetto di appalto pubblico o convenzioni, impianti di ogni tipologia esposti su aree adibite a cantiere ed insegne di esercizio.
2. Le richieste di rinnovo possono essere presentate all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, nel periodo compreso fra il novantesimo ed il trentesimo giorno precedente la scadenza. Eventuali nuove richieste per una stessa posizione già autorizzata ad altro soggetto, presentate

prima del trentesimo giorno precedente la scadenza del titolo vigente, saranno rifiutate con rimborso dei diritti di istruttoria versati.

3. La richiesta di rinnovo potrà essere presentata solo se il tratto di viabilità su cui insiste l'impianto pubblicitario non ha subito varianti di qualsiasi natura o interventi alla segnaletica, rispetto alla data di rilascio dell'autorizzazione originale e se il contesto territoriale non presenta nuovi vincoli o limiti imposti dal Piano. In caso diverso l'istanza dovrà essere equiparata, circa la documentazione e le certificazioni da allegare, ad una domanda originale, fermi restando, comunque, i tempi di presentazione ed i diritti di opzione previsti al comma 2 del presente articolo. L'installazione di nuovi segnali indicanti lavaggio e/o pulizia strade sarà razionalmente e funzionalmente realizzata con spirito di collaborazione e di coordinamento fra i competenti uffici dell'Amministrazione Comunale nonché degli enti dei servizi interessati.
4. La richiesta di rinnovo dovrà:
 - a) Essere presentata con le modalità espresse sull'apposita modulistica che può essere scaricata dal sito di Società Risorse S.p.A www.so-ri.it
 - b) Essere sottoscritta esclusivamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione in scadenza
 - c) Contenere la richiesta di rinnovo per un solo impianto o mezzo pubblicitario ad eccezione delle ipotesi di seguito riportate:
 - i) mezzi pubblicitari esposti su impianti direzionali di terzo livello fino al totale massimo previsto dal Piano per ogni singolo impianto
 - ii) mezzi pubblicitari esposti su impianti pubblicitari di servizio, previsti nell'ambito di piani di arredo urbano e stradale, collocati sulla stessa area di riferimento, intesa come tratto di viabilità, in sequenza collegata fra di essi
5. La richiesta, da presentare con marca da bollo, deve essere completata in ogni sua parte e corredata di tutta la documentazione e le certificazioni previste dall'apposita modulistica.
6. La documentazione e le certificazioni possono essere allegate anche su supporto informatico.

Articolo 43

Rinuncia all'autorizzazione. Effetti. Procedure di rimozione

1. La rinuncia espressa ad una esposizione regolarmente autorizzata, e già effettuata, comporta per il titolare della stessa:
 - a) il pagamento del canone, determinato fino alla fine del mese di presentazione della rinuncia, o del periodo previsto, per le esposizioni temporanee, ed alla fine dell'anno corrente per le esposizioni permanenti
 - b) l'obbligo della rimozione sia dell'impianto che di tutti i supporti e/o accessori, con ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi preesistente, non oltre i termini di cui sopra.
2. La mancata rimozione dell'impianto o del mezzo pubblicitario oltre le scadenze di cui al punto 1, determinerà per l'impianto o mezzo pubblicitario e nei confronti del trasgressore gli effetti previsti all'art. 79 del presente Regolamento ed il conseguente regime sanzionatorio previsto in merito alla violazione accertata.

Articolo 44

Scadenza dell'autorizzazione. Effetti. Procedure di rimozione

1. La scadenza naturale di un'autorizzazione o concessione comporta per il titolare l'obbligo di rimozione sia dell'impianto che di tutti i supporti e/o accessori, con ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi preesistenti.
2. La mancata rimozione dell'impianto o del mezzo pubblicitario oltre le scadenze di cui al punto 1, determinerà per l'impianto o mezzo pubblicitario e nei confronti del trasgressore gli effetti previsti all'art. 79 del presente Regolamento ed il conseguente regime sanzionatorio previsto in merito alla violazione accertata.

SEZIONE III: DISCIPLINA PER L'EFFETTUAZIONE DI ALTRE FORME DI PUBBLICITÀ

Articolo 45

Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica effettuata a mezzo di appositi apparecchi amplificatori e simili, è ammessa all'interno degli impianti sportivi. Se effettuata su suolo pubblico può essere finalizzata solo alla promozione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina o nazionale, limitatamente alla durata della manifestazione stessa e negli orari previsti al comma 2.
2. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
3. La pubblicità fonica entro i centri abitati è possibile negli orari fissati al comma 2, ed è, comunque, vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e riposo o strutture simili.
4. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal Sindaco tramite il competente ufficio.
5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.
6. Per l'effettuazione della pubblicità fonica su suolo pubblico occorre presentare richiesta di autorizzazione in bollo almeno cinque giorni lavorativi precedenti la data ipotizzata, mediante l'apposito modulo.

Articolo 46

Propaganda elettorale - Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario

1. La pubblicità relativa alla propaganda elettorale è autorizzata dal competente ufficio del Comune di Prato in base alle norme in materia.
2. Il lancio di materiale pubblicitario è vietato nei luoghi pubblici.

Articolo 47

Mezzi pubblicitari gonfiabili - Aeromobili

1. È ammessa la pubblicità eseguita mediante mezzi gonfiabili. La categoria è suddivisa, al fini dell'applicazione del canone, fra palloni frenati e altri mezzi pubblicitari gonfiabili, nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria, e tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili.
2. La pubblicità a mezzo aeromobili è ammessa esclusivamente in occasione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina o nazionale. Gli aeromobili possono stazionare nei luoghi ove avviene la manifestazione o, se in volo, solo se regolarmente autorizzati dalle competenti autorità ministeriali.
3. Le tipologie di pubblicità di cui al presente articolo sono soggette ad autorizzazione, per l'ottenimento della quale si rende necessario l'inoltro di apposita richiesta in bollo utilizzando il relativo modulo.

Articolo 48

Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata con veicoli in genere è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D. lgs. n. 285/1992, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 57 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
3. La pubblicità effettuata a mezzo di autoveicoli ad uso speciale destinati ed attrezzati ad auto pubblicitarie (di cui all'art. 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992 (cosiddette vele pubblicitarie), può avvenire esclusivamente con veicoli in movimento.
4. La pubblicità di cui al comma precedente effettuata con stazionamento del veicolo per un tempo superiore a due ore, nella sede stradale e sue pertinenze, ovvero nelle proprietà laterali diverse dalla sede dell'impresa pubblicizzata ed in modo visibile dall'esterno, è considerata impianto pubblicitario fisso e come tale sottoposta al regime autorizzatorio e sanzionatorio, in mancanza dell'autorizzazione, previsto dal presente Regolamento.
5. In occasione di particolari manifestazioni in deroga a quanto previsto nei commi precedenti, può essere concessa autorizzazione allo stazionamento del veicolo nelle collocazioni non vietate.
6. In ogni caso i veicoli utilizzati per le finalità di cui al presente articolo ne conservano le caratteristiche al fini dell'applicazione delle norme del Codice della Strada.

SEZIONE IV: TARIFFA – DETERMINAZIONE DEL CANONE – CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 49

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare del relativo provvedimento di autorizzazione o concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che dispone a qualsiasi titolo del mezzo con il quale viene effettuata la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. È obbligato in solido al pagamento del canone il soggetto pubblicizzato.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. Il canone è dovuto anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai precedenti commi non usufruiscano in tutto o in parte del mezzo pubblicitario installato.

Articolo 50

Presupposti per l'applicazione del canone

1. È soggetta al canone la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune o comunque eseguita in ogni forma su dette aree, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso una attività, un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
2. In caso di forme pubblicitarie non soggette ad autorizzazione, il soggetto passivo del canone deve dichiarare all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del canone. La dichiarazione deve indicare le caratteristiche, la durata dell'attività pubblicitaria e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari.
3. Gli enti ed i soggetti interessati, al fine di ottenere l'esenzione o la riduzione del canone, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica.
4. Il pagamento del canone risulta propedeutico e obbligatorio per il ritiro di ogni atto di autorizzazione inerente impianti e mezzi pubblicitari a carattere temporaneo e deve avvenire contestualmente con la presentazione delle dichiarazioni per le forme di pubblicità escluse dall'autorizzazione.

Articolo 51

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è determinato in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Si considera unico mezzo pubblicitario anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre oppure costituita da più moduli componibili.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.
3. Non è soggetto al pagamento del canone un solo mezzo pubblicitario di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per i mezzi pubblicitari bifacciali il canone è calcolato in base alla superficie di ogni singola faccia.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi d'identico contenuto, in altre parole riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano come un unico mezzo pubblicitario agli effetti del calcolo della superficie assoggettabile al canone.
6. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo dovute sono cumulabili fra loro e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili e si applicano una sola volta.
7. Ai fini del calcolo del canone è attribuito carattere temporaneo alle insegne di esercizio e agli altri mezzi pubblicitari i quali, anche se per loro natura non ne possiedono i requisiti, in relazione all'anno di inizio della loro esposizione, regolarmente autorizzata, interessino gli ultimi tre mesi dell'esercizio.

Articolo 52

Criteri per la determinazione delle tariffe del canone

1. Le tariffe del canone sono deliberate dalla Giunta Comunale al sensi dell'art. 42, comma 1, lettera f), del D.lgs. 267/2000.
2. I criteri per la determinazione delle tariffe del canone sono i seguenti:
 - a) entità dell'esposizione pubblicitaria espressa
 - b) tipologia dei mezzi pubblicitari
 - c) durata dell'esposizione.
3. Per i mezzi pubblicitari installati per periodi non superiori a tre mesi, la tariffa applicabile per ogni mese o frazione è pari ad un decimo della tariffa annuale.
4. Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio del Comune di Prato è suddiviso nelle seguenti categorie:
 - a) Categoria speciale: appartengono ad essa le località comprese nella delimitazione territoriale riportata nella Deliberazione del Consiglio Comunale di Prato N. 858 del 28.12.1990 (Allegati D ed E)
 - b) Categoria normale: appartengono ad essa tutte le località comprese nel restante territorio comunale
5. Le esposizioni pubblicitarie effettuate nelle porzioni del territorio comprese nella categoria speciale sono soggette alla maggiorazione del 150% (centocinquanta) della tariffa normale.
6. In relazione ai rilevanti flussi turistici riscontrabili a Prato per circostanze di particolare significato, è applicata la maggiorazione del 50% delle tariffe per la pubblicità temporanea. Tale maggiorazione è applicata alle operazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, settembre e ottobre di ciascun anno.

Articolo 53

Riduzioni del canone

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità inerente le proprie attività effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, e da ogni altro ente senza scopo di lucro
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, turistiche, filantropiche, religiose, patriottiche, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici
 - c) per la pubblicità relativa a spettacoli viaggianti
2. Alla pubblicità realizzata attraverso mezzi che comprendono, oltre al messaggi relativi al soggetti e alle manifestazioni indicati nel comma 1, anche l'indicazione di ulteriori soggetti che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse (sponsor), si applica la riduzione prevista nel suddetto comma a condizione che tale la superficie utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% della superficie complessiva di ciascun impianto con un limite massimo di 1 mq. La riduzione non si applica, pur in presenza dei requisiti di cui al comma 1, in relazione al mezzi che contengono anche messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica per promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualunque natura.
3. I requisiti soggettivi previsti alla lettera a) del comma 1 sono dichiarati dall'interessato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, l'interessato è invitato dal responsabile del procedimento a produrre la documentazione ritenuta necessaria, fissando un congruo termine per adempiere. La dichiarazione e la documentazione sono acquisite la prima volta e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in caso di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono verificati direttamente dall'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili.
5. Qualora la pubblicità con proiezioni abbia durata superiore a 30 giorni, per i giorni successivi al trentesimo la tariffa è ridotta della metà.
6. Le descritte riduzioni, in quanto compatibili, si applicano anche in relazione al manifesti per i quali è richiesto il servizio affissioni di cui al successivo art. 55.

Articolo 54

Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone le seguenti fattispecie:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata nonché per i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta,

nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi purché di superficie non superiore a 25 centimetri quadrati

- c) la pubblicità effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione
- d) la pubblicità, ad esclusione delle insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio
- f) la pubblicità esposta e rivolta all'interno di veicoli in genere, vetture autofilotranviarie, delle vetture ferroviarie, delle navi, battelli barche e simili
- g) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali anche nell'ipotesi in cui siano presenti i logo tipi di eventuali sponsor ma gli stessi non superino il 10% della superficie complessiva e comunque non superino 1 metro quadrato
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino un metro quadrato di superficie se non sia stabilito altrimenti
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a metri quadrati 5 il canone è dovuto per l'intera superficie; in caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta ove la superficie complessiva delle insegne non superi il limite di 5 metri quadrati; al fine della determinazione della superficie esente si deve procedere a quantificare la superficie di ogni singolo mezzo pubblicitario con la modalità prevista dall'art. 22, comma 2, del presente Regolamento; si intende per insegna di esercizio la scritta di cui all'art. 47, comma 1, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica; si intendono escluse dalla presente esenzione le preinsegne e gli impianti per la segnaletica finalizzati alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività
- k) la pubblicità effettuata sui veicoli di proprietà dell'impresa utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, purché riporti solo la ragione sociale, il marchio e l'indirizzo dell'impresa, finalizzati ad indicare elementi utili all'esatta identificazione della stessa e privi di contenuto pubblicitario
- l) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dal soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a 3.000 posti

- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non eccede i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari
2. I comitati, le associazioni, le fondazioni e ogni altro ente senza scopo di lucro, al fini dell'esenzione prevista dalla lettera h) del comma 1 del presente articolo, devono presentare in visione all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, idonea documentazione, ovvero dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione; in mancanza, il canone è dovuto.
3. Le tipologie esenti dal canone necessitano comunque di preventiva autorizzazione.
4. Le descritte riduzioni, se compatibili, si applicano anche in relazione ai manifesti per i quali è richiesto il servizio affissioni di cui al successivo art. 55.

SEZIONE V: DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 55

Servizio pubbliche affissioni

1. Le affissioni di manifesti, di qualunque materiale, nel Comune di Prato costituiscono servizio obbligatorio; le affissioni aventi natura commerciale possono essere effettuate, in forma diretta su appositi spazi, da parte di soggetti privati.
2. Le attività di affissione previste al comma precedente saranno effettuate in base al contratto di servizio sottoscritto fra Comune di Prato e Sori S.p.A.
3. Per usufruire del servizio di pubblica affissione gli interessati devono presentare all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, apposita richiesta scritta con l'indicazione del numero di manifesti da esporre, il periodo, il formato e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo canone.
4. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento del relativo canone.
5. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle richieste accompagnate dal versamento del relativo canone.
6. I manifesti devono essere consegnati all'ufficio competente almeno tre giorni lavorativi prima della data di inizio dell'affissione; la consegna ritardata rispetto al termine

indicato può pregiudicare l'uscita dei manifesti nella data richiesta senza addebito di responsabilità per il servizio stesso.

7. Presso gli uffici ove si svolge il servizio affissioni è tenuto, anche con sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate in ordine cronologico, le richieste pervenute.
8. Le eventuali variazioni od aggiunte degli originari quantitativi di manifesti, sono considerate nuove e distinte affissioni.
9. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, entro le ore 9 dei giorni in cui si effettua il servizio affissioni.
10. Eventuali reclami possono essere presentati al competente servizio non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione. La mancata presentazione del reclamo al servizio comporta l'accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni e qualsiasi pretesa.
11. La durata prevista per le pubbliche affissioni non può essere superiore a 15 (quindici) giorni continuativi.

Articolo 56

Criteri per la determinazione delle tariffe per le pubbliche affissioni

1. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata dalla delibera di Giunta Comunale.
2. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, limitatamente a quelle di carattere commerciale, il territorio del Comune di Prato è suddiviso nelle seguenti categorie:
 - a) Categoria speciale: appartengono ad essa le località comprese nella delimitazione territoriale riportata nella Deliberazione del Consiglio Comunale di Prato N. 858 del 28.12.1990 (Allegati D ed E)
 - b) Categoria normale: appartengono ad essa tutte le località comprese nel restante territorio comunale
4. Le esposizioni pubblicitarie effettuate nelle porzioni del territorio comprese nella categoria speciale sono soggette alla maggiorazione del 150% (centocinquanta) della tariffa normale.
5. In relazione ai rilevanti flussi turistici riscontrabili a Prato per circostanze di particolare significato, è applicata la maggiorazione del 50% delle tariffe per le affissioni di carattere commerciale. Tale maggiorazione è applicata alle operazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, settembre e ottobre di ciascun anno.
6. La presenza all'interno di manifesti, per i quali opera la riduzione del canone, di eventuali sponsor commerciali o riferimenti ad attività di carattere commerciale, mantiene comunque la riduzione prevista a condizione che la superficie utilizzata per tali scopi sia globalmente inferiore a 300 (TRECENTO=) centimetri quadrati.

7. Si considerano, comunque esenti i manifesti commissionati in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali che contengono eventuali sponsor commerciali, a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia globalmente inferiore a 300 centimetri quadrati.
8. Gli enti ed i soggetti interessati, al fine di ottenere l'esenzione o la riduzione dei diritti di affissione devono dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti richiesti per beneficiare delle agevolazioni. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, l'interessato è invitato dal responsabile del procedimento a produrre la documentazione ritenuta necessaria, fissando un congruo termine per adempiere. La dichiarazione e la documentazione sono acquisite la prima volta e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in caso di successive richieste di affissione.

SEZIONE VI: MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO – VERSAMENTI - RIMBORSI

Articolo 57

Modalità e termini di versamento del canone

1. Il canone per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, salvo quanto previsto al successivo comma 8 del presente articolo, deve essere corrisposto in un'unica soluzione prima dell'effettuazione della pubblicità stessa, consegnando l'attestazione dell'avvenuto pagamento all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni.
2. Per i mezzi non soggetti ad autorizzazione o concessione il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e la sua ubicazione, con il contestuale versamento del canone.
3. Per la pubblicità permanente il pagamento della prima annualità del canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'autorizzazione o della concessione; per le annualità successive alla prima, il canone deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.
4. In caso di mancato ricevimento dell'avviso di pagamento, il contribuente è comunque tenuto al pagamento del canone entro la scadenza prevista.
5. Il pagamento del canone ha luogo mediante versamento effettuato con le modalità pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale o del soggetto affidatario delle relative funzioni nonché indicati negli atti di riscossione inviati al debitore.
6. Per la riscossione coattiva si rinvia a quanto previsto all'art. 84 del presente Regolamento.
7. I crediti relativi al canone hanno privilegio generale sui beni mobili del creditore, subordinatamente a quelli dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.
8. Il canone per la pubblicità, se di ammontare superiore a Euro 1.500,00 (MILLECINQUECENTO=), su richiesta del soggetto obbligato può essere corrisposto in un massimo di tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze rimanenti utili del 30 aprile, o comunque non successiva a quella di rilascio del provvedimento nel primo anno di esposizione, del 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di

riferimento. Non sono ammesse rateizzazioni, relativamente all'anno di rilascio del provvedimento, per i canoni dovuti per le autorizzazioni o dichiarazioni rilasciate in data successiva al 31 ottobre.

Articolo 58

Scadenze per il pagamento del canone

1. Di norma e fatte salve eventuali diverse decisioni dell'Amministrazione Comunale, il pagamento del canone annuale sulla pubblicità dovrà avvenire entro il 30 aprile dell'anno di competenza e, comunque, entro e non oltre il mese successivo a quello di approvazione del bilancio preventivo del Comune di Prato.
2. Per l'anno 2021 il termine è fissato al 31 maggio salva l'applicazione del comma precedente.

Articolo 59

Rimborsi

1. L'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni provvederà ai rimborsi entro il termine e con le modalità previste dalla normativa vigente e dal Regolamento Generale delle Entrate.
2. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
3. L'istanza di cui al comma 2 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
4. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.
5. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni a seguito di violazioni previste dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
6. Qualora l'ente vanti per il presente canone un credito nei confronti del richiedente il rimborso, anche se lo stesso figura in qualità di obbligato in solido, si provvederà al rimborso tramite la formula della compensazione con il canone dovuto. Il versamento indebito sarà d'ufficio posto a copertura del debito e dell'eventuale penalità ed interessi, si procederà, quindi, al rimborso della sola parte eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato o coobbligati in solido.

CAPO III

CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI, APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

L. 160/2019 Articolo1 comma 837

Articolo 60

Oggetto e finalità

1. Il presente Capo contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Prato.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della L. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui al commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 61

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 62

Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.
2. Nel caso i posteggi regolarmente istituiti sulle aree mercatali risultino liberi per assenza del concessionario, oppure temporaneamente vacanti, gli operatori che li occupano mediante "spunta", purché ne abbiano titolo secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al versamento del canone.

Articolo 63

Disposizioni e rimandi

1. Per quanto non disposto dal presente Capo si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

SEZIONE II: PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI

Articolo 64

Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette

Articolo 65

Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere ed al quadro normativo vigente in materia.

SEZIONE III: TARIFFA – DETERMINAZIONE DEL CANONE – CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 66

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione del territorio in cui viene effettuata;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) tipologia

Articolo 67

Classificazione delle aree e della viabilità

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del presente Regolamento.

Articolo 68

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa di base annuale riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019.
2. Le tariffe del canone sono deliberate dalla Giunta Comunale al sensi dell'art. 42, comma 1, lettera f), del D.lgs. 267/2000.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, al fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. In caso di mancata approvazione delle tariffe si intendono prorogate quelle già in vigore.

Articolo 69

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019.
2. Le tariffe del canone sono deliberate dalla Giunta Comunale al sensi dell'art. 42, comma 1, lettera f), del D.lgs. 267/2000.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, al fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. In caso di mancata approvazione delle tariffe si intendono prorogate quelle già in vigore.

Articolo 70

Determinazione del canone

1. Il canone è dovuto in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Per le occupazioni effettuate in occasione dei mercati rionali e di quelli straordinari, nelle aree previste dal Piano del Commercio su area pubblica, in assenza di specifica determinazione dell'area da parte dell'Ufficio comunale competente, la superficie di ogni singolo posteggio assegnato è considerata convenzionalmente in mq 30,00 (TRENTA=).
3. Per le occupazioni di suolo effettuate da operatori del commercio su aree pubbliche, in regime di assegnazione di posteggio mediante spunta giornaliera, la superficie occupata si individua in modo convenzionale in mq. 1,00 (UNO) al quale si associa la tariffa relativa.

Articolo 71

Occupazione per commercio itinerante

1. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora;
 - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale

SEZIONE IV: MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO – RIMBORSI

Articolo 72

Modalità e termini di pagamento del canone - Rimborsi

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
3. Per le occupazioni periodiche il pagamento del canone viene rateizzato e deve essere effettuato alle scadenze del 31 Maggio, 31 Luglio, 30 Settembre e 15 Dicembre. Dell'avvenuto pagamento, deve essere dato report semestrale allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive, competente al rilascio e al rinnovo delle concessioni e autorizzazioni per il commercio sulle aree pubbliche.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile e, comunque, entro e non oltre il mese successivo a quello di approvazione del bilancio preventivo del Comune. Dell'avvenuto pagamento, deve essere dato report semestrale allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive, competente al rilascio e al rinnovo delle concessioni e autorizzazioni per il commercio sulle aree pubbliche.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.
7. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi € 5,00 (CINQUE=)
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 82 del presente Regolamento, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento può essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
11. Per l'anno 2021 il termine è fissato al 31 maggio salva l'applicazione del comma 4. del presente articolo.
12. L'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni provvederà ai rimborsi entro il termine e con le modalità previste dalla normativa vigente e dal Regolamento Generale delle Entrate.
13. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.

14. L'istanza di cui al comma 13 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
15. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.
16. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni a seguito di violazioni previste dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
17. Qualora l'ente vanti per il presente canone un credito nei confronti del richiedente il rimborso, anche se lo stesso figura in qualità di obbligato in solido, si provvederà al rimborso tramite la formula della compensazione con il canone dovuto. Il versamento indebito sarà d'ufficio posto a copertura del debito e dell'eventuale penalità ed interessi, si procederà, quindi, al rimborso della sola parte eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato o coobbligati in solido.

TITOLO III

VICENDE ATIPICHE DEL PROCEDIMENTO - ABUSIVISMO – VIGILANZA - INDENNITÀ' – SANZIONI - RISCOSSIONE

CAPO I

VICENDE ATIPICHE DEL PROCEDIMENTO

SEZIONE I: NORME GENERALI

Articolo 73

Norma generale di riferimento

1. L'adozione, nei casi previsti dal presente Regolamento, di provvedimenti di annullamento, sospensiva, decadenza o revoca di concessioni, autorizzazioni e nulla osta, è eseguita ai sensi della L. 7 agosto 1990 n.241.

Articolo 74

Competenza sui provvedimenti

1. I provvedimenti di annullamento, sospensiva, decadenza o revoca di concessioni, autorizzazioni e nulla osta sono emanati dall'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni .

SEZIONE II: PROCEDIMENTI – PROCEDURE

Articolo 75

Annullamento

1. L'annullamento dei provvedimenti di concessione, autorizzazione o nulla osta è sempre ammesso quando si presentino vizi originari di legittimità del provvedimento o del procedimento che ne ha portato al rilascio.

Articolo 76

Sospensiva

1. I provvedimenti di concessione, autorizzazione e nulla osta che prevedono occupazioni di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese quelle destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, e degli spazi soprastanti o sottostanti il solo pubblico possono essere sospesi direttamente dall'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, per motivi di interesse o di ordine pubblico.
2. In caso la sospensiva prevista al comma 1 del presente articolo sia disposta per un periodo non superiore a 5 giorni non sono previsti a favore del concessionario alcun rimborso del canone pagato o altra forma di indennizzo o interessi.
3. In caso la sospensiva prevista al comma 1 del presente articolo sia disposta per un periodo superiore a 5 giorni il concessionario avrà diritto al rimborso del canone pagato eccedente tale limite senza aggiunta di altra forma di ulteriore indennizzo o interessi. Il rimborso sarà calcolato in base ai giorni interessati dalla sospensiva della concessione, autorizzazione o nulla osta.
4. Il provvedimento di sospensiva dovrà essere comunicato al concessionario dall'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, con congruo anticipo rispetto alla data di esecuzione del dispositivo, salvo casi di particolare esigenze di celerità del procedimento.
5. Il provvedimento di sospensiva indicherà le scadenze e le modalità di attuazione dell'intervento necessario e conterrà la comunicazione con cui si avverte il destinatario che, nel caso non vi provveda, il Comune procederà direttamente, o tramite i soggetti debitamente legittimati, con oneri derivanti dagli interventi a carico del concessionario.

Articolo 77

Decadenza

1. Sono cause di decadenza delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta:
 - a) la scadenza del titolo
 - b) la perdita dei requisiti soggettivi, che hanno permesso il rilascio del titolo, da parte del titolare
 - c) l'intervenuta mancanza dei presupposti oggettivi a fondamento dell'efficacia del titolo rilasciato
 - d) l'uso improprio del titolo
 - e) l'esecuzione del contenuto del titolo in difformità a quanto stabilito dallo stesso
 - f) la reiterazione di violazioni alle prescrizioni e condizioni previste nel titolo
 - g) il mancato pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale sia di carattere permanente che temporaneo;
 - h) le cause previste specificatamente dal presente Regolamento

2. Contestualmente alla dichiarazione di decadenza dovuta per il verificarsi dei presupposti indicati alle lettere b), c) d), e), f), g), h) del comma precedente, l'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, comunica al titolare decaduto l'obbligo di eseguire a sue spese, entro un termine non superiore a 30 (TRENTA=) giorni lavorativi, la rimozione sia delle opere o degli interventi che di tutti i supporti e/o accessori oggetto del titolo decaduto nonché di ripristinare a regola d'arte lo stato dei luoghi preesistente ovvero, nel caso non vi provveda spontaneamente, che lo stesso Ente procederà direttamente, o tramite i soggetti debitamente legittimati, con oneri derivanti dagli interventi a carico del titolare decaduto.
3. Il termine di rimozione previsto al comma precedente può essere rimodulato per motivate e comprovate necessità derivanti dalla complessità dell'intervento.
4. La decadenza del titolo dovuta per il verificarsi dei presupposti indicati alle lettere d), e), f), g), h) del comma 1 del presente articolo non dà diritto al rimborso del canone pagato o ad altra forma di ulteriore indennizzo o interessi.

Articolo 78

Revoca

1. Sono cause di revoca delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta:
 - a) motivi di interesse pubblico
 - b) grave pregiudizio su diritti di terzi arrecato dalle opere o dagli interventi oggetto del titolo
 - c) pericolo per persone o cose rappresentato dalle opere o dagli interventi oggetto del titolo
 - d) impedimento alla regolare circolazione di veicoli e pedoni causato dalle opere o dagli interventi oggetto del titolo
2. Contestualmente alla comunicazione di revoca dovuta per il verificarsi dei presupposti indicati al comma precedente, l'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, comunica al titolare l'obbligo di eseguire a sue spese, entro un termine non superiore a 30 giorni lavorativi, la rimozione sia delle opere o degli interventi che di tutti i supporti e/o accessori oggetto del titolo decaduto nonché di ripristinare a regola d'arte lo stato dei luoghi preesistente ovvero, nel caso non vi provveda spontaneamente, che lo stesso Ente procederà direttamente, o tramite i soggetti debitamente legittimati, con oneri derivanti dagli interventi a carico dell'ex titolare.
3. Il termine di rimozione previsto al comma precedente può essere rimodulato per motivate e comprovate necessità derivanti dalla complessità dell'intervento.
4. Nel caso la revoca interessi opere o interventi la cui permanenza rappresenti pericolo imminente per persone o cose, ovvero siano di inadempimento alla regolare circolazione di veicoli o pedoni, l'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni può disporre la loro rimozione immediata con oneri derivanti dagli interventi a carico dell'ex titolare.
5. La revoca del titolo abilitativo per le cause previste al comma 1 del presente articolo dà al destinatario del provvedimento il diritto al rimborso del solo canone relativo al periodo non usufruito.

CAPO II

ABUSIVISMO – VIGILANZA

Articolo 79

Abusivismo

1. Sono considerate abusive le occupazioni delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese quelle destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, e degli spazi soprastanti o sottostanti il solo pubblico prive della concessione, autorizzazione o nulla osta, prescritte dal presente Regolamento, ovvero continuate successivamente alla scadenza, alla rinuncia, all'annullamento, alla sospensiva, alla decadenza e alla revoca dei rispettivi titoli abilitativi.
2. Sono considerate abusive le diffusioni di messaggi mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o a uso privato realizzate in mancanza della autorizzazione o della dichiarazione, prevista per le manifestazioni pubblicitarie per le quali non è obbligatoria l'autorizzazione, prescritte dal presente Regolamento, ovvero continuate successivamente alla scadenza, alla rinuncia, all'annullamento, alla sospensiva, alla decadenza e alla revoca dei rispettivi titoli abilitativi.
3. Sono considerate abusive le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, rette in origine dai rispettivi titoli abilitativi, per le quali non sia stato effettuato il pagamento dei canoni relativi, solo successivamente all'esito negativo del procedimento di riscossione come definito all'art. 84 ed alla redazione del processo verbale di constatazione dell'inadempimento redatto dai soggetti previsti all'art. 80 del presente Regolamento.

Articolo 80

Vigilanza

1. La vigilanza sui comportamenti abusivi previsti dal presente articolo, la redazione del processo verbale di constatazione e l'accertamento delle relative violazioni sono esercitati dagli organi della Polizia Municipale e dagli altri soggetti qualificati ai sensi dell'art. 1, comma 179, della L. 27.12.2006 n. 296.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate, allo Sportello Unico e al soggetto affidatario da parte dell'Amministrazione Comunale delle funzioni inerenti l'applicazione del presente Regolamento per gli atti di propria competenza.

CAPO III

INDENNITÀ' – SANZIONI

Articolo 81

Indennità

1. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente è prevista una indennità pari al canone maggiorato del 50%.

Articolo 82

Sanzioni

1. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente si applica la sanzione pecuniaria di importo pari all'importo della indennità prevista all'art. 81 del presente Capo.
2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
3. Per il mancato o incompleto pagamento del canone si applica la sanzione pecuniaria di importo pari all'ammontare del canone.
4. Per le occupazioni ed i mezzi pubblicitari abusivi, ovvero realizzati in difformità dai rispettivi titoli abilitativi, l'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni previa redazione del processo verbale di constatazione redatto dai soggetti previsti all'art. 80 del presente Regolamento, ordina al trasgressore di eseguire a proprie spese la rimozione dell'intervento abusivo ed il ripristino della situazione territoriale precedente.
5. In caso il trasgressore non adempia nei modi e nei termini all'ordine ricevuto ai sensi del precedente comma 4, l'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni procede, con oneri derivanti dagli interventi a carico del trasgressore, alla rimozione delle opere abusive e alla copertura della pubblicità con tali mezzi effettuata.
6. Le sanzioni pecuniarie sono applicate ai sensi della L. 24 novembre 1981 n. 689.
7. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
8. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
9. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

CAPO IV

RISCOSSIONE

Articolo 83

Diffida

1. Il Comune, direttamente o tramite il soggetto incaricato della gestione dell'entrata oggetto del presente Regolamento, in caso di mancato o parziale pagamento del canone relativo al periodo di competenza verificato, comunica formalmente al trasgressore diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni dal suo ricevimento. L'importo del canone richiesto con la diffida è gravato da interessi legali calcolati con decorrenza dalla data di scadenza del canone considerato.

Articolo 84

Riscossione

1. In caso di mancato pagamento dell'importo diffidato l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, procede a contestare le violazioni al presente Regolamento irrogando le sanzioni previste dalla legge ai sensi della L. 24 novembre 1981 n. 689 nella misura prevista dal presente Regolamento.
2. La riscossione coattiva delle posizioni debitorie è effettuata ai sensi dei commi 792 e seguenti dell'Art. 1 della L. 27.12.2019 n. 160.